

I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI (LIVEAS)

DOCUMENTO DELLE REGIONI PER L'AVVIO DEL CONFRONTO CON LO STATO

1. Considerazioni preliminari

I mutamenti intervenuti nel quadro costituzionale rispetto a quello vigente al momento dell'approvazione della legge n. 328 del 2000 suggeriscono alcune riflessioni sui nuovi assetti istituzionali, sulle competenze e responsabilità, necessarie per permettere l'avvio di un proficuo confronto con lo Stato finalizzato a definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LIVEAS).

La forte ed importante valenza innovativa della legge n. 328/2000, che ha per la prima volta affermato il diritto all'assistenza, si fonda su un assetto istituzionale in parte anticipatore dei contenuti della riforma costituzionale del Titolo V del 2001, introducendo il federalismo amministrativo, con la legge n. 59 del 1997 la cui attuazione è stata affidata, in particolare al decreto legislativo n. 112 del 1998.

Il nuovo testo costituzionale assegna, alla piena potestà legislativa regionale, senza più vincoli ai principi fondamentali fissati da leggi dello Stato, tutte le materie che non siano oggetto di legislazione concorrente od esclusiva dello Stato. Tra le materie assegnate alla piena competenza legislativa delle Regioni rientra *l'assistenza sociale*.

Il nuovo quadro costituzionale impone quindi una diversa lettura dei principi e delle norme contenute nella legge n. 328/00.

Le esigenze unitarie sovraregionali, la necessità di garantire un livello di uguaglianza di tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale, trovano risposta – nel nuovo testo costituzionale – nei **diritti civili e sociali** di cui alla lettera m) dell'articolo 117, quale competenza dello Stato. Più che competenza per materia, la fissazione dei diritti civili e sociali, è competenza di sistema con l'obiettivo di assicurare un livello uniforme di trattamento a tutti i cittadini del territorio nazionale.

Quanto premesso, conduce a queste considerazioni:

- a) l'intervento legislativo statale in materia di determinazione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) deve individuare "prestazioni" e non sistemi organizzativi, che rappresentano il mezzo con cui operare per raggiungere il fine della garanzia della prestazione. L'individuazione delle modalità organizzative, degli standard da adottare per raggiungere l'obiettivo della garanzia delle prestazioni, restano in capo alla responsabilità del sistema Regione/Autonomie Locali, ciascuno per la propria competenza e livello di responsabilità, all'interno di un sistema di *governance* e di leale collaborazione istituzionale;

- b) la determinazione dei livelli da parte dello Stato deve essere frutto di un approfondito processo di confronto e di intesa istituzionale che coinvolga le Regioni e le Autonomie locali, alle quali compete – insieme allo Stato – garantire le prestazioni ed i servizi ricompresi nei livelli. Il coinvolgimento del sistema Regioni-Autonomie Locali si impone, sia in considerazione della *competenza esclusiva delle Regioni sulla materia assistenziale*, che per permettere la costruzione di un sistema di welfare in cui i diversi attori istituzionali coinvolti possano delineare il loro apporto in un quadro di sostenibilità e compatibilità economica;
- c) in tali termini la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Unificata rappresentano il luogo privilegiato e prioritario di confronto e concertazione istituzionale con lo Stato in materia di LIVEAS;
- d) il tema della definizione dei LIVEAS va affrontato unitamente a quello delle risorse finanziarie necessarie a garantirli; lo Stato deve essere infatti fortemente responsabilizzato su tema delle risorse: la individuazione dei LIVEAS da parte dello Stato non può infatti prescindere dalla assunzione di responsabilità sul loro finanziamento; da questo punto di vista si ritiene determinante e fortemente connesso al tema dei LIVEAS quello della attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
- e) il forte ed ineludibile legame tra determinazione delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali da garantire in tutto il territorio nazionale e risorse economiche necessarie a finanziarle, con la necessità che vengano garantite a tutti coloro che rientrano nel target del bisogno/prestazione, fanno sì che si debba necessariamente pensare ad un sistema di definizione dei livelli graduale e progressivo. Occorre inoltre tenere presente che le prestazioni ed i servizi che il sistema integrato programma, non si esauriscono nei livelli essenziali;
- f) il sistema di finanziamento statale in materia di politiche sociali va quindi ripensato ed adeguato in termini di strumenti, dotazioni finanziarie e finalità, verso un nuovo sistema che individua prestazioni da garantire a tutti i cittadini dello stato;
- g) secondo quanto osservato va detto che l'attuale Fondo nazionale delle Politiche Sociali, pur se indistinto dopo la finanziaria 2003, è sostanzialmente il frutto della sommatoria degli stanziamenti già previsti in diversi provvedimenti legislativi di settore, ed è quindi dedicato, più che a finanziare "livelli di assistenza" alla promozione di politiche sociali. In tal senso non è più rispondente al nuovo quadro costituzionale dei LIVEAS.

2. Le proposte delle Regioni

L'articolo 117, comma 2, lett. m) della Costituzione conferisce allo Stato potere legislativo esclusivo nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale.

Punto di riferimento nel nostro caso sono i diritti sociali da garantire e rendere esigibili su tutto il territorio nazionale, individuando le prestazioni e il relativo livello di erogazione che viene ritenuto essenziale a tale realizzazione.

Il naturale riferimento di legislazione positiva per avviare tale percorso è quanto la legge n. 328/00 afferma in termini di livelli essenziali delle

prestazioni, da reinquadrare e reinterpretare alla luce del nuovo dettato costituzionale.

La competenza dello Stato in materia di livelli essenziali può essere quindi esercitata assumendo le indicazioni contenute all'articolo 22, comma 1 e comma 2 della legge n. 328/00, che definiscono il contesto di erogazione dei livelli essenziali di carattere sociale:

- a) il sistema integrato è frutto di servizi e di prestazioni economiche che si integrano in percorsi attivi che ottimizzano le risorse e impediscono sovrapposizioni;
- b) in materia di prevenzione, cura e riabilitazione restano ferme le competenze sanitarie e socio-sanitarie del Servizio Sanitario;
- c) le prestazioni sociali sono erogabili, sia sotto forma di beni che di servizi, secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e di zona;
- d) il finanziamento deriva dal Fondo nazionale e dalle risorse ordinarie già destinate da Regioni ed Enti Locali alla spesa sociale.

L'articolo 22 della stessa legge n. 328/00 elenca, al secondo comma, gli interventi che costituiscono "i livelli essenziali delle prestazioni sociali":

- 1) misure di sostegno alla povertà;
- 2) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio;
- 3) interventi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari anche attraverso l'affido e l'accoglienza in strutture comunitarie;
- 4) misure per sostenere le responsabilità familiari;
- 5) misure di sostegno alle donne in difficoltà;
- 6) interventi per l'integrazione sociale delle persone disabili, ivi compreso la dotazione di centri socio-riabilitativi, di comunità alloggio e di accoglienza;
- 7) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, nonché la socializzazione e l'accoglienza presso strutture residenziali e semiresidenziali;
- 8) prestazioni socio-educative per soggetti dipendenti;
- 9) informazione e consulenza alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e l'auto aiuto.

Il quarto comma dello stesso articolo 22 dispone che le leggi regionali di applicazione della legge n. 328/00 prevedano, comunque, tenendo conto anche delle aree urbane o rurali, l'erogazione delle seguenti tipologie organizzative e l'erogazione delle prestazioni relative:

- segretariato sociale (informazione, orientamento e consulenza sulla rete dei servizi sociali);
- servizio sociale professionale;
- assistenza domiciliare;
- servizio di pronto intervento sociale per situazioni di emergenza personali e familiari;
- strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti fragili;
- centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

L'analisi combinata dei commi 2 e 4 dell'articolo 22 conduce ad individuare, per ciascuna delle misure e degli interventi indicate al comma 2 come livelli essenziali, le prestazioni attraverso cui si realizzeranno, articolandole per le tipologie organizzative del comma 4. Da ciò conseguono alcune prime considerazioni per la definizione dei LIVEAS:

- le risorse economiche per attivarli derivano da un concorso tra Stato Regioni e Comuni e l'erogazione delle prestazioni è subordinata alla loro consistenza;
- la legge 328/00, non fornisce alle Regioni standard di erogazione ma solo indirizzi affinché i servizi siano distribuiti equamente nelle zone urbane e rurali;
- pur considerando l'accesso universale alle prestazioni sociali, hanno priorità i soggetti in condizioni di *povertà*, con limitato reddito, con *incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità fisiche o psichiche* che non permettono l'accesso al mercato del lavoro, nonché *soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria*, (articolo 2 comma 3, L. 328/00).

In relazione a quanto esposto il concetto di **livello essenziale** può essere così sostanziato:

- a) un insieme di azioni che vedono concorrere sul piano finanziario i Comuni, le Regioni e lo Stato (Fondo delle Politiche Sociali ed emolumenti citati all'articolo 24 della legge 328, etc.);
- b) il diritto da parte del cittadino di essere destinatario delle azioni di cui alla lettera a), che, in via prioritaria sono dirette ai soggetti fragili (art. 2 comma 3 legge 328/2000);
- c) la necessità che tali azioni abbiano una distribuzione territoriale attenta alle possibilità che i cittadini possano accedere ai servizi.

La definizione e la realizzazione dei LIVEAS deve essere garantita attraverso un percorso programmatico necessariamente negoziato e condiviso fra i diversi livelli istituzionali, Stato, Regioni ed Enti Locali, che deve assicurare, nel corso degli anni, una disponibilità crescente di risorse. Anche il libro bianco del Ministero del lavoro fa propria questa logica affermando che le risorse per le politiche sociali devono nel decennio raddoppiarsi.

Il campo di bisogni e servizi considerato deve comprendere fra le prestazioni sociali da inserire nei livelli essenziali, anche le erogazioni assistenziali attualmente gestite a livello nazionale dallo Stato o dall'Inps e oggetto del riordino previsto dall'articolo 24 della legge n. 328/00 e anche le prestazioni che costituiscono la componente sociale dei servizi socio sanitari di cui va definito e calcolato il flusso di finanziamento.

I livelli essenziali delle prestazioni sociali (LIVEAS) e quelli delle prestazioni sanitarie (LEA) devono infatti avere un trattamento e una disciplina coerente simmetrica ed equilibrata, frutto di una strategia di integrazione, che eviti uno squilibrio nei confronti della parte sociale. Le Regioni ritengono anche opportuno, dopo una prima fase di applicazione dei LIVEAS, verificare la possibilità di raccordare in un unico strumento i livelli essenziali socio-sanitari e sociali.

La complessità del compito di definire i livelli essenziali, data dalla carenza di informazioni articolate sulle risorse finanziarie, organizzative, professionali, dalla varietà dei bisogni e dalla diversa dotazione di risorse dei territori, nonché dalla pluralità dei sistemi istituzionali e organizzativi chiamati a realizzarle, impone di assumere logiche e strategie incrementalistiche.

In coerenza con la strategia incrementale, occorre operare delle scelte per la prima definizione dei LIVEAS, relativamente a:

- 1) quali funzioni e prestazioni considerare;
- 2) quali beneficiari privilegiare, in termini di accesso esclusivo o di accesso gratuito;
- 3) quali indicatori di prestazioni correlabili con le risorse del primo triennio

Il livello essenziale, infatti, può essere definito come un diritto individuale, con pari opportunità, all'accesso e alla fruizione di interventi e prestazioni appropriate e anche come uno standard di prestazioni da garantire su un determinato territorio, per una determinata popolazione.

In tale ottica si è provveduto a costruire tavole allegate in cui sono individuate aree di servizi ed interventi collegati ai livelli individuati all'articolo 22 della legge 328/00, i relativi destinatari, le azioni e le prestazioni che tali aree sono chiamate a svolgere nell'ambito dei livelli essenziali, la necessità di individuare indicatori di esito correlati alle risorse. Le tabelle evitano quindi di entrare sul terreno dei modelli organizzativi e dell'azione professionale, perché tali indicazioni rientrano nella esclusiva competenza Regioni e degli Enti Locali.

Per costruire indicatori tecnicamente adeguati ed empiricamente fondati è necessario disporre di informazioni sull'attuale consistenza e distribuzione dei servizi a livello territoriale e delle risorse finanziarie in essi impiegate. Pertanto, in base alle tabelle, va immediatamente impostato e avviato un percorso in cui i livelli istituzionali ai sensi dell'articolo 21 della legge 328/00 definiscano il Sistema Informativo Sociale.

3. Gli aspetti finanziari

Sul piano delle risorse economiche, come più volte affermato in precedenza, si ribadisce che occorre prevedere un consistente incremento delle risorse del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali per dare garanzia della esigibilità dei diritti soggettivi da parte dei cittadini. In particolare, come del resto sottolineato anche dal Libro Bianco sul Welfare, è necessario che:

- l'impegno finanziario da parte dello Stato in ordine ai livelli essenziali di assistenza sociale deve adeguarsi a quella degli altri Stati europei;
- deve essere previsto per il Fondo Sociale un allineamento in percentuale con il PIL e, annualmente, con il tasso di inflazione;

- lo Stato deve individuare una percentuale del PIL da destinare al finanziamento dei LIVEAS.

Sulla base di questi presupposti è possibile ipotizzare un percorso che consenta di giungere ad una quantificazione dei LIVEAS, sia in termini programmatici che finanziari, a partire dall'analisi dei dati sullo stato attuale della domanda e sul sistema di offerta dei servizi attraverso il monitoraggio, omogeneo sull'intero territorio nazionale, di alcuni indicatori collegati ai LIVEAS.

A partire da questo è possibile individuare per ciascuna funzione un livello essenziale, inteso come garanzia ad un *target* di popolazione di un diritto soggettivo, realisticamente perseguibile sull'intero territorio nazionale. Tale livello potrà essere ridefinito nel corso degli anni, sulla base dell'evoluzione dei bisogni e delle risorse disponibili.

Individuare per ciascun livello la popolazione di riferimento consente inoltre, sulla base di una stima dei costi medi per prestazione e per servizi resi, di valutare il fabbisogno finanziario collegato ai LIVEAS.

In base ai dati rilevati spetta ai diversi livelli istituzionali coinvolti (Stato, Regioni ed Enti Locali) individuare le rispettive quote di compartecipazione finanziaria, nel quadro di un sistema di Governance concertata e di corresponsabilità istituzionale.

In quest'ottica il 2004 rappresenta un anno di transizione in cui il Fondo nazionale per le politiche sociali deve essere ripartito sulla base dei parametri consolidati, prevedendo un incremento in ragione del percorso concordato sui livelli essenziali.

In sintesi, il forte legame tra determinazione delle prestazioni ricomprese nei LIVEAS, la necessità di garantirle a tutti coloro che rientrano nel target individuato, ed il rapporto con le risorse economiche necessarie per finanziarle, fa sì che si debba necessariamente pensare ad un processo di definizione dei LIVEAS graduale e progressivo, che veda i primi tre anni di applicazione come sperimentali e sia accompagnato da una costante azione di monitoraggio e verifica dell'impatto sull'intero sistema sociale, sia in termini finanziari che organizzativi.

TABELLA PER DEFINIZIONE LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA SOCIALE

CONTESTO DI EROGAZIONE	AREA DI INTERVENTI E LIVELLI (ART.22 L.328/00)	DESTINATARI	AZIONI	PRESTAZIONI	NORME DI RIFERIMENTO	INDICATORI CORRELATI ALLE RISORSE
TERRITORIO	Servizi di informazione e consulenza per l'accesso alla rete integrata dei servizi	Generalità della popolazione (con accessi prioritari)	<u>Informazione e consulenza</u> <u>Segretariato sociale</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Lettura del bisogno, definizione del problema e accompagnamento nell'attivazione nei successivi percorsi di assistenza • Indicazioni e orientamento sulle opportunità offerte dalla rete dei servizi e dalla comunità, • Consulenza sui problemi familiari e sociali • Mediazione interculturale per immigrati • Promozione di reti solidali, anche ai fini della prevenzione dei rischi del disagio sociale • Raccolta sistematica dei dati e delle informazioni 	Art. 117 lett.m della Vigente Costituzione art. 22 , Legge 328/2000 (commi 2 e 4) DPR 14.2.2001 Art. 2 comma 3, Legge 328/2000 (accesso prioritario ai servizi)	

CONTESTO DI EROGAZIONE	AREA DI INTERVENTI E LIVELLI (ART.22 L.328/00)	DESTINATARI	AZIONI	PRESTAZIONI	NORME DI RIFERIMENTO	INDICATORI CORRELATI ALLE RISORSE
TERRITORIO	Servizio sociale professionale	Generalità della popolazione (con accessi prioritari)	<u>Prestazioni di servizio sociale:</u> <ul style="list-style-type: none"> • consulenza • presa in carico e progettazione personalizzata • monitoraggio casi • verifiche • promozione reti solidali • prestazioni professionali all'interno delle Unità di Valutazione Multidisciplinari, anche ai fini dell'integrazione socio-sanitaria. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sostegno accompagnamento alla persona e alla famiglia nel rispetto delle pari opportunità • Sostegno alle responsabilità genitoriali • Mediazione familiare e sociale e interculturale • Valutazione, preparazione consulenza e sostegno ai procedimenti di Affidamento/Adozione nazionale ed internazionale • Rapporti con autorità giudiziaria <ul style="list-style-type: none"> • Sostegno socio-educativo per il disagio psico-sociale e per le fasce di popolazione a rischio ▪ Rapporti con le istituzioni formative e occupazionali ▪ Promozione di reti solidali, al fini di prevenire i rischi del disagio sociale • Definizione del Progetto Individuale di Assistenza (PIA), nelle Unità Multidisciplinari. 	<p>Art. 117 lett.m della Vigente Costituzione art. 22 , Legge 328/2000 (comma 4) DPR 14.2.2001 leggi di settore: DPR 448/88 L.405/75 L.194/78 L.104/94 L.285/97 L.451/98 L.162/98 L.296/98 L:476/98 L.45/99 L.149/2001</p> <p>Art. 2 comma 3, Legge 328/2000 (accesso prioritario ai servizi)</p>	

CONTESTO DI EROGAZIONE	AREA DI INTERVENTI E LIVELLI (ART.22 L.328/00)	DESTINATARI	AZIONI	PRESTAZIONI	NORME DI RIFERIMENTO	INDICATORI CORRELATI ALLE RISORSE
TERRITORIO	Servizi Sociali di pronto intervento, per le situazioni di emergenza personale e familiare	<ul style="list-style-type: none"> • Minori • Anziani • Disabili • Famiglie • Persone in difficoltà • Marginalità sociale 	<u>Attività di pronto intervento sociale</u> per rispondere temporaneamente ai bisogni primari del singolo e della famiglia	<ul style="list-style-type: none"> • Accoglienza assistenza e cura alla persona, (se necessario collegamento con prestazioni sanitarie e sociosanitarie) • Ristorazione • Interventi economici • Ripristino delle possibili relazioni familiari e sociali • Pronto intervento per minori vittime di maltrattamenti e abusi e di prostituzione • Accoglienza per donne in difficoltà o che hanno subito violenza • Accoglienza per eventi eccezionali e/o particolari 	<p>Art. 117 lett.m della Vigente Costituzione art. 22 , Legge 328/2000 (commi 2 e 4) DPR 14/2/2001</p> <p>Dlgs 286/98 L.269/98 L.45/99 L.388/2000 Dpcm 15/12/2000 D.M. 89/2002</p>	

CONTESTO DI EROGAZIONE	AREA DI INTERVENTI E LIVELLI (ART.22 L.328/00)	DESTINATARI	AZIONI	PRESTAZIONI	NORME DI RIFERIMENTO	INDICATORI CORRELATI ALLE RISORSE
TERRITORIO	Servizi educativo-assistenziali e di promozione della socialità.	<ul style="list-style-type: none"> • Prima infanzia • Minori e adolescenti • Famiglie • Disabili • Persone in difficoltà o con problemi di emarginazione 	<p><u>Interventi</u> per la prima infanzia a carattere educativo-assistenziale</p> <p><u>Interventi</u> di promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti</p> <p><u>Interventi</u> per favorire la socializzazione dei disabili (anche integrati con prestazioni socio-sanitarie e di riabilitazione)</p> <p><u>Interventi</u> per favorire l'inclusione sociale di persone a rischio di emarginazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nidi e servizi innovativi per la prima infanzia • Attività socio-educative territoriali, di aggregazione e di incontro • Azioni per favorire l'obbligo scolastico e le attività formative • Interventi per l'inserimento e l'integrazione sociale dei disabili • Educazione interculturale • Misure di integrazione sociale per: <ul style="list-style-type: none"> - detenuti ed ex detenuti - nomadi e cittadini stranieri - immigrati 	<p>Art. 117 lett.m della Vigente Costituzione art. 22 , Legge 328/2000 (commi 2 e 4) DPR 14/2/2001 Leggi di settore: L.1044/71 L.405/75 L. 104/92 L. 285/97 L. 162/98 Digs 288/98)</p>	

CONTESTO DI EROGAZIONE	AREA DI INTERVENTI E LIVELLI (ART.22 L.328/00)	DESTINATARI	AZIONI	PRESTAZIONI	NORME DI RIFERIMENTO	INDICATORI CORRELATI ALLE RISORSE
TERRITORIO	Interventi per contrastare le condizioni di vecchie e nuove povertà e per favorire l'inclusione sociale	<ul style="list-style-type: none"> • Persone in difficoltà economiche e/o prive di lavoro • Invalidi • Anziani • Famiglie 	<u>Trasferimenti in denaro</u> o forme di assistenza continuativa, erogata dai Comuni e dallo Stato finalizzati a sostenere: <u>Invalidi</u> impossibilitati al lavoro, o privi di autonomia nella vita quotidiana <u>Genitori in difficoltà</u> <u>Famiglie numerose</u> <u>Persone</u> prive o con limitato reddito. <u>Disoccupati e inoccupati</u> di lungo periodo <u>Azioni di accompagnamento</u> e mediazione	<ul style="list-style-type: none"> • Sussidi, e altre forme di trasferimenti economici • Servizi a bassa soglia • Mantenimento di persone inabili e prive di reddito • Misure per agevolare l'inserimento al lavoro • Emolumenti invalidità civile, cecità sordomutismo • Assegno di maternità • Assegno per nuclei familiari con almeno tre figli. • Assegno sociale e integrazioni al minimo <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • misura generalizzata di contrasto alla povertà, di promozione e avvio al lavoro (*) • Reddito minimo per la disabilità totale e parziale (**) • Indennità per favorire la vita autonoma dei disabili gravi e pluriminorati (**) • Indennità di cura e assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti (**) 	Art. 117 lett.m e art.li 31 e 38 della Vigente Costituzione Leggi di settore: L. 153/69 L.66/72 L.381/70 L.382/70 L.118/71 L18/80 L. 448/98 L. 335/95 Art. li 22 (comma2) e 23 L. 328/2000 Art. 24 L.328/2000	

(*) Trattasi di materia oggetto di revisione per l'adozione di misura generalizzata di contrasto alla povertà e di inclusione sociale in sostituzione alla sperimentazione sul reddito minimo;

(**) Trattasi di misure che derivano dal riordino degli emolumenti dell'invalidità secondo la delega dell'articolo 24 della legge 328/2000.

CONTESTO DI EROGAZIONE	AREA DI INTERVENTI E LIVELLI (ART.22 L.328/00)	DESTINATARI	AZIONI	PRESTAZIONI	NORME DI RIFERIMENTO	INDICATORI CORRELATI ALLE RISORSE
DOMICILIO	Servizi di aiuto e di sostegno familiare, per favorire la permanenza a domicilio	<ul style="list-style-type: none"> • Minori • Anziani • Disabili • Famiglie • Persone in difficoltà • Marginalità sociale 	<u>Assistenza domiciliare</u> di tipo domestico familiare e socio-educativo	<ul style="list-style-type: none"> • Assistenza e cura alla persona (aiuto personale) (*) • Governo della casa e miglioramento delle condizioni abitative per il mantenimento della persona a domicilio • Aiuto per il soddisfacimento di esigenze individuali e per favorire l'autosufficienza nelle attività della vita quotidiane • Promozione e sostegno per i care-giver e per il mantenimento dei legami sociali e familiari • Sostegno socio-educativo a minori e disabili. 	Art. 117 lett.m della Vigente Costituzione art. li 15 e 22 , L.328/2000 (commi 2 e 4) DPR 14.2.2001 L. 104/92 L.285/97	

(*) si raccorda anche con prestazioni sanitarie e socio-sanitarie (ADI)

CONTESTO DI EROGAZIONE	AREA DI INTERVENTI E LIVELLI (ART.22 L.328/00)	DESTINATARI	AZIONI	PRESTAZIONI	NORME DI RIFERIMENTO	INDICATORI CORRELATI ALLE RISORSE
SEMI-RESIDENZA	Strutture e centri di assistenza e accoglienza a ciclo diurno	<ul style="list-style-type: none"> • Minori • Anziani • Disabili • Famiglie • Persone in difficoltà • Marginalità sociale 	<u>Assistenza e ospitalità</u> di tipo semiresidenziale o a ciclo diurno	<ul style="list-style-type: none"> • Accoglienza, assistenza e cura alla persona (*) • Ristorazione • Attività socio-educative e di promozione dell'autonomia • Attività di socializzazione • Attività di integrazione con il contesto sociale e per favorire l'inserimento al lavoro • Sostegno psicosociale collegato al disagio personale e sociale, stimolo dei rapporti interrelazionali • Mediazione interculturale per le popolazioni immigrate 	Art. 117 lett.m e art. 38 della Vigente Costituzione art. 22 , Legge 328/2000 DPR 14/2/2001 (commi 2 e 4) D.M. 308/2001 L.104/92 L162/98 L.45/99 Dlgs 286/98	

(*) anche in raccordo con le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie

CONTESTO DI EROGAZIONE	AREA DI INTERVENTI E LIVELLI (ART.22 L.328/00)	DESTINATARI	AZIONI	PRESTAZIONI	NORME DI RIFERIMENTO	INDICATORI CORRELATI ALLE RISORSE
RESIDENZA	Strutture di assistenza e accoglienza residenziali o a ciclo continuativo	<ul style="list-style-type: none"> • Minori • Giovani e adulti • Anziani • Disabili • Famiglie • Marginalità sociale 	<u>Attività di assistenza e ospitalità</u> , prestate in case di riposo, case albergo, case famiglia, strutture protette; <u>Attività di accoglienza e ospitalità a tempo pieno per tossicodipendenti</u> ; <u>Attività di accoglienza</u> per minori e donne in difficoltà o che hanno subito violenza; <u>Attività di accoglienza</u> Per lavoratori immigrati in temporanea difficoltà.	<ul style="list-style-type: none"> • Accoglienza assistenza, ospitalità e cura alla persona (*) • Pronta accoglienza • Ristorazione; • Attività di socializzazione, sostegno socio-educativo, integrazione con il contesto sociale e promozione dell'inserimento al lavoro; • Attività di stimolo per lo sviluppo e mantenimento dei livelli cognitivi e meta cognitivi (*) • Sostegno psicologico ai minori e alle donne minacciate o vittime di violenza • Attività di recupero e inserimento sociale per i soggetti a rischio di marginalità sociale. 	Art. 117 lett.m e articolo 38 della Vigente Costituzione art. 22 , Legge 328/2000 (commi 2 e 4) DPR 14/2/2001 DPR 309/90 L.104/92 L162/98 L.45/99 D.M. 308/2001	

(*)anche in raccordo con le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie